

Art. 1 – Convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria delle Associate per il rinnovo delle cariche sociali (ai sensi dell'art.9 e 10 dello Statuto ADEI-WIZO)

L'Assemblea Generale delle Associate, al cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali, è convocata dalla Presidente Nazionale entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dei mandati.

Art. 2 – Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, a cura della segreteria centrale e delle presidenti di sezione, deve avvenire mediante avviso scritto o tramite posta elettronica ad ogni singola Associata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere :

- Data, luogo e ora dell'adunanza
- Indicazione delle cariche sociali da rinnovare
- Indicazione del numero delle Consigliere Nazionali da eleggere
- Modalità di presentazione delle candidature
- Copia del regolamento elettorale

Copia dell'avviso di convocazione deve essere esposto in ogni sezione territoriale dell'ADEI WIZO in luogo visibile ed accessibile a tutte le socie.

Art. 3 – Socie elettrici (delegate) e Socie eleggibili

Sono socie elettrici: (delegate ai sensi dell'art.9.1 dello Statuto) le socie elette in ogni singola sezione territoriale dell'ADEI WIZO nella misura di una delegata ogni cinquanta Associate e frazioni di cinquanta.

Sono socie eleggibili: tutte le socie attive iscritte all'ADEI WIZO da almeno un anno alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale purché abbiano compiuto la maggiore età. Per la carica di Presidente si richiede l'iscrizione e la partecipazione attiva alla vita dell'associazione da almeno tre anni.

Art. 4 -Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta da : una Presidente , una scrutatrice e dalla Segretaria d'Assemblea

Il Consiglio Nazionale provvede a nominare in tempo utile la Presidente della Commissione Elettorale. La Presidente della Commissione elettorale, a sua volta, nominerà la scrutatrice. La Segretaria d'Assemblea è nominata dall'assemblea stessa a norma dell'art.9-14 sub g).

Art. 5 – Compito della Commissione elettorale

1. **La Segreteria di Centrale** dell'associazione , dovrà predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento delle elezioni, ivi compreso la realizzazione delle schede elettorali e l'elenco delle socie elettrici (delegate: vedi art. 9.1 e 9.3 dello Statuto)trasmette copia dell'elenco alla Presidente della Commissione elettorale.

2. La Presidente della Commissione Elettorale supervisiona il lavoro della Segreteria di Centrale verifica la validità dell'elenco delle socie elettrici, ed è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

Art. 6 - Presentazione candidature

1. Le candidature devono essere presentate per iscritto (anche via fax o email), da ogni candidata, entro 10 giorni prima della data stabilita per le votazioni, alla Presidente della Commissione Elettorale.

In caso di comprovata necessità è possibile accettare candidature sino a 24 ore prima delle votazioni.

2. La Presidente della Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione delle candidature.

3. La Commissione Elettorale redige 3 elenchi :

- elenco delle candidate alla Presidenza Nazionale
- elenco delle candidate al Consiglio Nazionale
- elenco delle candidate alle altre cariche elettive (Collegio dei Revisori dei Conti e Direttore del Portavoce)

E' possibile presentare la propria candidatura contemporaneamente a tutte le cariche

Art. 7 - Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura della Presidente della Commissione Elettorale assieme alla Segretaria di Assemblea , il verbale nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.

Art. 8 -Proclamazione delle elette

1. La Presidente della Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, definisce la cifra individuale di ciascuna candidata a consigliera, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidata, assegnando i posti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero delle consigliere da eleggere. In caso di parità di preferenze si procederà al ballottaggio.

2. La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, definisce la cifra individuale di ciascuna candidata alla Presidenza Nazionale , che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidata. In caso di parità di preferenze si procederà al ballottaggio

3. La proclamazione verrà effettuata al termine dello scrutinio, dalle risultanze del verbale, a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 9 – disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento elettorale si fa riferimento allo Statuto vigente dell'ADEI-WIZO.